SENT. N. 314/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Claudio CHIARENZA	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere
Ivano MALPESI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24522** del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

R.M., nato a ***omissis*** il ***omissis***, c.f. ***omissis***, ed ivi residente in via ***omissis***, rappresentato e difeso dall'avv. Teodosio Pafundi e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Torino, corso Re Umberto n. 27, PEC *teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it*;

Uditi nell'udienza camerale del 23 settembre 2026, il Consigliere relatore Dott. Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Peretti e l'Avv. Valentina Lovisetto per delega dell'Avv. Teodosio Pafundi per il convenuto, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, ha agito nei confronti dell'odierno convenuto, in qualità di responsabile del servizio lavori pubblici (ll.pp.) del Comune di Borgo Vercelli dal 12.2.2014 al 31.5.2014, per sentirlo condannare al pagamento in favore del medesimo della complessiva somma di euro € 4.517,87 (quattromilacinquecentodiciassette/87).

A fondamento della propria pretesa, il requirente ha addotto, in estrema sintesi, la responsabilità del suddetto, in via sussidiaria o comunque *pro quota parte* in concorso con altri quattro soggetti, in ordine alla perdita di un finanziamento erogato dalla Regione Piemonte al Comune per la realizzazione di un'opera pubblica *("depuratore e 10 singoli interventi su fognature"*), poi revocato dalla stessa Regione a causa dell'inadempimento degli obblighi di monitoraggio periodico sullo stato di attuazione del progetto, così come regolati dall'Accordo di Programma Quadro, e, soprattutto, dell'incompletezza nella realizzazione dell'opera.

Con determina n. 90 del 2016, la Regione Piemonte aveva, infatti, proceduto alla revoca del suddetto finanziamento e al recupero degli acconti già erogati pari a euro 150.595,76, scaturenti dalla somma della quota eccedentaria erogata per un primo lotto di lavori (A) e dell'integrale recupero di quanto erogato per il secondo lotto (B).

Il provvedimento di revoca veniva impugnato dal Comune di Borgo Vercelli, ma dapprima il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 587/2020, e poi il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9077/2024, respingevano il ricorso del Comune, confermando la legittimità della revoca e la decadenza dell'ente dal contributo pubblico.

Nell'assunto della Procura, in particolare, il mancato o incompleto monitoraggio e rendicontazione dell'intervento, consistente nell'omesso rispetto delle scadenze bimestrali di invio delle "schede CIPE", nonché nei frequenti e diffusi errori di compilazione di queste ultime, sarebbe imputabile, nella misura sopra indicata, all'odierno convenuto, M.R.,

responsabile ll.pp. del Comune di Borgo Vercelli dal 12.2.2014 al 31.5.2014, in quanto destinatario, unitamente ad altri due convenuti (il sindaco *pro tempore* e il suo successore nella responsabilità del servizio lavori pubblici), dei solleciti della Regione in ordine all'adempimento degli obblighi inerenti.

Il convenuto si è costituito in giudizio, e pur deducendo, in sintesi, l'assenza del danno contestato a causa della riassegnazione del contributo pubblico revocato e, comunque, di una propria responsabilità, ha formulato, preliminarmente, istanza di accesso al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento di una somma di euro 1.355,36, pari al 30% della pretesa azionata in citazione nei suoi confronti.

La Procura ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta con atto del 7 aprile 2026.

All'esito dell'udienza camerale del 20 maggio 2026, il Collegio ha accolto l'istanza nei termini prospettati dal convenuto e con decreto n. 8/2026 ha disposto il pagamento della somma di euro **1.355,36** (milletrecentocinquantacinque/36) a carico del medesimo, entro il termine perentorio di trenta giorni, a favore del Comune di Borgo Vercelli, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale.

La difesa ha successivamente prodotto la documentazione attestante il pagamento della somma e il relativo incameramento da parte dell'amministrazione danneggiata (bonifico del 18 giugno 2026 e reversale di incasso del 28 luglio 2026), la cui regolarità è stata verificata, con l'adesione del P.M., nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Il giudizio è stato conseguentemente trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n.104/2018).

2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dalla parte convenuta, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

visto l'articolo 130, comma 8 c.g.c.,

dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di **R.M.**

Spese compensate.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Ivano MALPESI	Claudio CHIARENZA
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 09/10/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Claudio CHIARENZA

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09/10/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente